

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORILLO, IULIANO, BESSO, CORDERO, RIGO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBIERI, BEDIN, BESOSTRI, BRUNI, BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, CAPONI, CIMMINO, CONTESTABILE, CORTIANA, CRESCENZIO, DE CAROLIS, DE LUCA Athos, DEL TURCO, DONDEYNAZ, D'URSO, DUVA, ERROI, FASSONE, FUMAGALLI CARULLI, GAMBINI, GAWRONSKI, GIARETTA, GUBERT, LAURICELLA, LEONE, LO CURZIO, MACONI, MANIERI, MARINI, MARRI, MAZZUCA POGGIOLINI, MICELE, MUNDI, NAVA, NIEDDU, OCCHIPINTI, OSSICINI, PALOMBO, PAPINI, PELLICINI, POLIDORO, PORCARI, ROBOL, RUSSO SPENA, SCIVOLETTO, SQUARCIALUPI, TAPPARO, TOMASSINI, TONIOLLI, VERALDI, VIVIANI e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1997

Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo operatori del diritto e sociali, nonchè studiosi e rappresentanti di associazioni di famiglie e a tutela dei diritti del minore, si sono posti il problema dei possibili danni arrecati al minore, specialmente se di età inferiore agli anni quattordici, dalla sua partecipazione — quale parte o testimone — a procedimenti giudiziari.

Sempre più spesso i mezzi di informazione danno ampio risalto a fatti di cronaca, nazionale e internazionale che vedono protagonisti, il più delle volte nel ruolo di vittime, bambini e adolescenti

Rispetto alla generalità delle altre notizie, l'impatto sull'opinione pubblica di tali fatti di cronaca risulta notoriamente più elevato a causa del loro maggior effetto coinvolgente sul piano emotivo.

Tale effetto è ancor più amplificato quando la notizia riguarda reati per abusi sessuali.

Da una parte c'è un minore da salvaguardare e proteggere. Lo stesso, già oggetto di violenze o di costrizioni morali e fisiche giunte in taluni casi a livelli estremi di abiezione, dovrà tuttavia necessariamente aiutare gli operatori a ricostruire e collocare come tessere di un terribile mosaico fatti, personaggi e ruoli. Egli dovrà così inevitabilmente rievocare, pur attraverso le cautele e i filtri che la diversa esperienza e sensibilità degli operatori sapranno frapporre, ma con l'inevitabile rischio di riviverli e in un contesto talvolta altamente drammatico, vicende ed esperienze fortemente traumatizzanti.

Nel contempo non va però dimenticato che quello stesso minore, in taluni casi, potrebbe anche mentire, talvolta in maniera del tutto inconsapevole e per meccanismi psicologici quasi insondabili, oppure po-

trebbe rivestire fantasiosamente, a causa di un'interpretazione inconsciamente maliziosa, fatti e condotte che illeciti o malevoli non sono o non intendevano essere.

Dalla parte opposta vi è il presunto molestatore.

Egli da subito rischierà gli effetti di una anticipata e talora inappellabile condanna morale da parte di parenti, amici, conoscenti, a prescindere dal fatto che abbia tenuto o meno comportamenti illeciti, accanto a quelli che eventualmente seguiranno all'azione giudiziaria (e talvolta nonostante l'esito eventualmente favorevole dell'indagine preliminare).

A maggior ragione nei casi di reati sessuali contro i minori, dunque, gli operatori non dovrebbero ritenere che sia stato loro affidato unicamente il ruolo di portare a compimento le naturali e più immediate istanze sociali di rapido e severo accertamento dei fatti e delle responsabilità. Altrettanto rigore dovrebbero porre nel non perdere mai di mira il perseguimento di un obiettivo altrettanto essenziale e fondamentale: condurre l'indagine nel pieno rispetto dei diritti e della personalità di ciascuno dei protagonisti.

Il preoccupante emergere del drammatico fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, che ha portato il Parlamento italiano a predisporre una apposita legge che dovrebbe essere approvata al più presto, dimostra che nella società di oggi sempre più ci troveremo ad affrontare il delicato problema legato al ruolo del minore nei procedimenti giudiziari.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di ridurre il più possibile le conseguenze negative che possono influire sulla integrità psico-fisica del minore infraquattordicenne a causa della sua partecipazione in ogni se-

de ed in qualsiasi fase preprocessuale o processuale e di evitare danni anche agli adulti. Difatti, come purtroppo drammatici casi che hanno portato a perdite di vite umane dimostrano, i rischi di danni riguardano anche gli adulti che vi si trovano direttamente o indirettamente coinvolti.

Il gruppo multidisciplinare di studio costituitosi nell'ambito delle attività di Psicologia giuridica dell'Istituto superiore internazionale di scienze criminali (ISISC) in occasione del convegno sul tema dell'abuso sessuale sui minori, tenutosi a Noto nel giugno 1996, poco dopo il verificarsi di uno dei più drammatici tra tali episodi, ha elaborato la «Carta di Noto», i cui principi guida sono alla base dei contenuti di questo disegno di legge.

Linee guida che dovrebbero presiedere al fondamentale atto rappresentato dall'esame del minore, consentendo che l'approccio iniziale all'indagine, che molto spesso può

determinare assieme al suo futuro esito anche il destino dei protagonisti, risulti quanto più possibile non improvvisato o affidato alla speranza nelle capacità e nell'esperienza dei singoli operatori, ma razionalmente strutturato in funzione di un'equilibrata e corretta salvaguardia dei surricordati obiettivi.

L'articolo 1 regola la ricezione di istanze ed informative orali e l'espletamento delle indagini prescrivendo, a pena di inutilizzabilità, l'assistenza di un esperto da scegliere tra gli iscritti all'apposito registro.

L'articolo 2 regola i doveri dell'esperto.

L'articolo 3 prevede l'assistenza psicologica al minore abusato.

L'articolo 4 detta particolareggiate disposizioni di attuazione delle nuove modalità, tra le quali l'estensione degli accertamenti dell'esperto anche ai membri del contesto familiare, in caso di abuso intrafamiliare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ricezione di istanze e informative orali ed espletamento di indagini)

1. Alla ricezione – fatta esclusione per il pubblico dibattimento o la pubblica udienza – in qualsiasi fase giudiziale, preprocessuale o processuale o extraprocessuale di istanze di qualsiasi natura contenziosa, esposti, querele, denunce presentate oralmente, ovvero alla raccolta di sommarie informazioni testimoniali da parte di un minore infraquattordicenne, nonchè ad indagini di carattere psicologico, psichiatrico forense e medico-legale sul minore deve procedersi, a pena di inutilizzabilità come specificato al comma 2, con l'assistenza di un esperto scelto, tra gli iscritti a un apposito registro da istituirsi presso le corti di appello di ogni distretto, da parte di una apposita Commissione comprendente il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale per i minorenni e i procuratori presso la corte d'appello e il tribunale per i minorenni, utilizzando le norme degli articoli 67, 68 e 69 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salva, per ragioni di opportunità, la scelta tra gli iscritti fuori dal distretto o tra esperti di particolare competenza, purchè regolarmente iscritti agli ordini professionali.

2. Alla mancata nomina o alla nomina di persona priva dei requisiti, e comunque alla mancata presenza e assistenza dell'esperto nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, consegue l'inutilizzabilità degli atti e degli accertamenti.

3. Salvo il caso di obiettiva indifferibilità delle attività di cui al comma 1, risultante da preventivo provvedimento motivato, de-

ve essere garantita in ogni tempo, a pena di nullità, la parità delle parti mediante tempestivo avviso ai difensori delle parti private e concessione agli stessi di adeguato termine per presenziare alle attività e per nominare e far presenziare esperti di parte.

4. La procedura prescritta a carattere generale di cui al presente articolo non integra un incidente probatorio in sede penale nè l'assunzione preventiva di prove in sede civile.

Art. 2.

(Doveri dell'esperto)

1. L'esperto nominato dalla parte pubblica ha il medesimo dovere di imparzialità e completezza dell'indagine e di raccolta di elementi di prova sia a carico che a favore di qualsiasi parte.

2. L'esperto è tenuto ad osservare le disposizioni della presente legge anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

3. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità professionale.

Art. 3.

(Assistenza psicologica al minore abusato)

1. In ogni tipo di procedimento e per ogni stato e grado dello stesso deve essere nominato al minore abusato un assistente psicologico in giudizio.

2. Tale assistenza deve essere affidata ad operatori specializzati tratti dal registro di cui all'articolo 1, comma 1, garantita in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui un caso di abuso è trattato, e realizzata secondo le modalità contenute nelle norme di attuazione della presente legge.

Art. 4.

(Disposizioni di attuazione)

1. Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente testate e comunque rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati.

2. Il quesito posto all'esperto non deve essere diretto all'accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.

3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto devono essere estesi ai membri del contesto familiare e, ove possibile, sociale del minore, compreso il presunto abusante, in deroga al disposto dall'articolo 220 del codice di procedura penale. Ove l'indagine non potesse essere espletata con l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza. È da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore.

4. L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quantomeno, alla videoregistrazione delle attività svolte consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto integralmente a disposizione della parte pubblica e delle parti private anche nel caso di presentazione di relazione scritta da parte dell'esperto.

5. Al fine di garantire nel modo migliore il valore dell'obiettività dell'indagine, l'esperto deve individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all'esame del caso.

6. Nella comunicazione con il minore l'esperto deve:

a) garantire che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione;

b) evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative che diano

per scontato il fatto che è oggetto di indagine.

7. Nel caso di pluralità di esperti, devono attuarsi, d'accordo con le parti o, in difetto, su indicazione del giudice o del collegio, meccanismi di accertamento che, ferme le garanzie del contraddittorio accusatorio, siano atti a favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo *stress* che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.

8. L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando però, in quanto possibile, il dettaglio nell'esposizione dei fini ultimi e degli eventuali sviluppi del procedimento.

9. L'esperto deve in ogni momento operare evitando la provocazione nel minore della sintomatologia da *stress*; e comunque, producendosi la stessa, deve evidenziarne alle parti gli indicatori psico-comportamentali aspecifici.

10. I ruoli dell'esperto, del consulente, del perito e dello psicoterapeuta o psicoriabilitatore sono incompatibili in un medesimo procedimento.

11. L'assistenza psicologica prevista dall'art 609-*decies* del codice penale deve essere affidata a persona diversa dal consulente o perito che non deve interferire in alcun modo con l'attività dell'esperto.

12. L'assistente psicologico non deve esprimere valutazioni sull'attendibilità del minore assistito.

13. Va istituito presso ogni tribunale per i minorenni un albo degli esperti.

14. Salva ogni altra determinazione in ordine al danno eventualmente provocato dall'inosservanza delle norme di cui alla presente legge e nelle disposizioni di attuazione, o anche di norme deontologiche, la sanzione per tale inosservanza consiste nella cancellazione dall'albo degli esperti e nella non nominabilità quali esperti d'ufficio, consulenti d'ufficio, periti d'ufficio per il periodo di cinque anni.

